



#### CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

# PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

## ORDINE AVVOCATI DI CAMPOBASSO, ISERNIA E LARINO

CAMERA PENALE CAMPOBASSO, ISERNIA e LARINO

#### **PROTOCOLLO**

Su "criteri per l'attuazione del concordato sui motivi in appello e su rinuncia ai motivi di appello"

#### Premesso

- che la legge 103/17 ha introdotto, di seguito all'art. 599 c.p.p. (decisioni in Camera di Consiglio), l'art. 599 bis c.p.p. ("concordato anche con rinuncia a motivi di appello") che al primo comma statuisce espressamente: "La Corte provvede in Camera di Consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'art. 589 c.p.p. ne fanno richiesta, dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il Pubblico Ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al Giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo";
- che la richiamata disposizione, per quanto è dato logicamente inferire, si correla ad una fase antecedente all'emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello prevedendosi una richiesta di concordato avanzata con le forme di cui all'art. 589 c.p.p.;
- che l'istituto del concordato si colloca nell'ambito delle misure deflattive del lavoro e, in particolare di quello gravante sulla Corte di Appello nell'ottica del contenimento dei tempi e della ragionevole durata dei processi;

- che all'art. 602 c.p.p. risulta essere stato inserito il comma 1 bis che disciplina, a sua volta, nel corso del dibattimento di appello, le modalità di applicazione del concordato precisando: "se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'art. 599 bis il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento"; e che, anche in riferimento a tale previsione normativa risulta indispensabile una richiesta concordata tra le parti e che, pertanto, alcuna incidenza possa esservi con riferimento al caso di richiesta proveniente da una sola delle stesse;
- che l'istituto va interpretato quale strumento utile per il perseguimento di finalità di riequilibrio delle pene e per assicurare, quanto più possibile, un trattamento sanzionatorio omogeneo nell'ambito del Distretto;
- che si reputa opportuna una organizzazione delle udienze penali basata su condivise regole e su una programmazione quanto più possibile efficace delle attività processuali e che, a tal riguardo, si stima importante che le proposte di concordato possano essere sottoposte alla Corte con congruo anticipo rispetto all'udienza poiché in tal modo potrà essere conseguito in maniera più efficace l'auspicato intento deflattivo con sgravio dello studio del fascicolo da parte della Corte di Appello che potrà anche meglio valutare la congruità delle proposte di concordato assumendo ogni autonoma valutazione al riguardo;
- che, parimenti, sempre con la finalità di semplificare e rendere più snella la preparazione delle udienze e lo studio anche da parte dei magistrati della Procura Generale, appare opportuno prevedersi, quale regola, quella di una quanto più possibile anticipata comunicazione della maturata decisione di rinunciare, anche parzialmente, a motivi di appello ai sensi dell'art. 589 c.p.p.

# Si conviene quanto segue:

# 1) Modalità e tempistica delle proposte d'inoltro del concordato

- Le proposte di concordato, corredate di procura speciale, saranno assegnate al sostituto procuratore generale designato per la trattazione dell'udienza per la quale risulta essere stata disposta la citazione a giudizio. Nelle ipotesi di cui all'art. 599 bis c.p.p., e cioè prima della fissazione dell'udienza, esse saranno inoltrate per le relative valutazioni ai magistrati dell'ufficio della procura Generale, con criterio di rotazione;
- Ferma restando ogni eventuale richiesta anche antecedente all'emissione del provvedimento ex art. 601 c.p.p., si conviene che, in calce al decreto

di citazione, venga espressamente indicato che, per i casi di consentita definibilità a seguito di concordato in appello, le parti manifestino – a cura di quella che ha dato corso all'iniziativa – tale condiviso intendimento alla Corte, di regola non oltre il ventesimo giorno antecedente alla data di udienza: con tanto, prevendendosi espressamente che la Corte di Appello si astenga da ogni ulteriore comunicazione o iniziativa, anche in relazione all' eventuale finalità di sondare possibili rinunce all'impugnazione fuori dai casi di cui all'art. 599 bis c.p.p.;

- La presentazione di proposta di concordato in udienza, per quanto sopra precisato, residua come ipotesi del tutto eccezionale e, in tal caso, l'eventuale rinvio dell'udienza dovrà, parimenti, considerarsi anch'esso eccezionale. Il rinvio, ove possibile, sarà stabilito per un'udienza in cui risulti presente lo stesso magistrato del Pubblico Ministero. In ogni caso, competente a valutare la proposta avanzata sarà il magistrato del PM presente all'udienza in cui la proposta risulti essere stata presentata.
- In caso di concordato intervenuto **prima** della fissazione dell'udienza, lo stesso verrà tempestivamente trasmesso alla Corte di Appello a cura della Procura Generale che provvederà a depositare presso la cancelleria l'atto in originale e a trasmettere *il file* relativo alla proposta concordata. In caso di mancato accoglimento del concordato da parte della Corte, questa provvederà alla fissazione dell'udienza e, nel caso in cui il concordato risulti esser stato proposto in un processo già fissato, il collegio proseguirà oltre nella trattazione dello stesso nella medesima composizione.

# 2) Proposta di concordato su iniziativa della Procura Generale

- La Procura Generale si impegna ad operare un vaglio dei processi pendenti in appello ed in attesa di fissazione, in relazione ai quali possa ipotizzarsi un potenziale interesse anche della parte privata alla definizione mediante concordato, e ciò anche in base alla lettura dei singoli motivi di appello presentati, nonché all'eventuale riunione di processi.
- Ove il magistrato ravvisi la possibilità di concordato, invierà al difensore dell'imputato/i, tramite la segreteria della Procura Generale e a mezzo PEC, una comunicazione contenente l'invito ad esprimersi al riguardo in tempi congrui. Nella comunicazione saranno precisate le modalità operative per gli eventuali contatti preliminari con il magistrato.

- Nel caso in cui si addivenisse a concordato, la Procura Generale curerà di inserire nel fascicolo processuale, con adeguata evidenziazione, i termini dell'accordo, provvedendo a trasmettere *il file* all'indirizzo di posta elettronica della cancelleria della Corte di Appello,
- Nel caso in cui non si pervenisse a concordato, la Procura Generale curerà la restituzione della documentazione alla Corte.

### 3) Criteri di applicazione

• Regola orientativa per il Pubblico Ministero in ordine al possibile "concordato", sarà, specificamente, quella basata sulla gravità del reato; sull'allarme sociale suscitato; sulla natura degli interessi lesi e sulla capacità a delinquere palesata dall'imputato.

Particolare cautela dovrà osservarsi con riferimento ai processi definiti in primo grado con rito abbreviato, se non si vuole snaturare la natura deflattiva del nuovo istituto finendo con il trasformarla in "premiale" contro la volontà del legislatore.

Dovrà, inoltre, tenersi conto di eventuali segnalazioni provenienti dalle Procura di primo grado relativamente a processi in relazione ai quali risulti segnalata e motivata l'opportunità di adottare criteri isperati a particolare rigore sanzionatorio.

Con riferimento al requisito della complessità dei processi, pure richiamato dall'art. 599 bis c.p.p., si rileva trattarsi di valutazione riferita a giudizio prognostico sulla possibile evoluzione del processo di appello in relazione alla difficoltà di analisi e interpretazione delle questioni di fatto di diritto sottoposte all'attenzione del giudice di secondo grado.

La valutazione sulla opportunità di prestare il consenso al "concordato" da parte del P.M. dovrà anche tenere conto del tempo occorrente per giungere alla definizione del processo e dei tempi correlati alla prescrizione o alla improcedibilità.

- Significativa importanza assume il momento in cui la proposta di concordato risulterà avanzata, in quanto solo tenendosi conto di una apprezzabile anticipazione rispetto al momento dell'udienza, potranno scaturirne le positive ricadute perseguite dal legislatore. Pertanto, una più accentuata anticipazione delle proposte di concordato potrà anch'essa essere valutata rispetto a ricadute sanzionatorie.
- Salvo quanto sopra specificato, nel richiamarsi la Direttiva del Procuratore Generale di Campobasso avente ad oggetto, "criteri di orientamento in materia di concordato in appello ex art. 599 bis c.p.p." (prot. n. 3041/17/11

del 4.10.2017), si precisa che, onde valutare la possibilità di "concordato", il magistrato della Procura Generale si atterrà, di regola, e fatta salva ogni assorbente valutazione del caso concreto, ai criteri orientativi riportati nella predetta direttiva.

• Fuori dei casi di "concordato" e con riguardo alla decisione, ex art. 489 c.p.p., di rinunciare, anche parzialmente, ai motivi di appello, la parte che intenda in tal senso operare si attiene, quale regola orientativa, a comunicare con congruo anticipo il suo intendimento alle altre parti, per consentire – parimenti all'ipotesi di "concordato" – una migliore programmazione, pianificazione e studio dell'udienza.

Campobasso, 15 holo 2022

CORTE APPELLO CAMPOBASSO

-dr. Vincenzo Pupilella -

PROCURA GENERALE CAMPOBASSO

dr. Mario Pinelli –

CONSIGLIO\DELL'ORDINE CAMPOBASSO

Muru Brusur

-Avv. Giuseppe De Rubertis-

CONSIGLIO DELL'ORDINE ISERNIA

-Avv. Maurizio Carugno-

CONSIGLIO DELL'ORDINE LARINO

-Avv. Oreste Campopiano-

3

CAMERA PENALE CAMPOBASSO

-Avv. Mariano Prencipe-

CAMERA PENALE ISERNIA

-Avv. Francesco da Cava-

CAMERA PENALE LARINO

-Avx). Roberto D'Aloisio;

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA CAMPOBASSO

E' copia conforme all'originale